



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOCCIA e FINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete *internet*

ONOREVOLI SENATORI – La rete *internet* si è dimostrata uno strumento formidabile di conoscenza, di informazione e di comunicazione tra le persone, nonché un mezzo catalizzatore di movimenti per la democrazia e per diritti umani e civili. Lo dimostra il fatto che i regimi autoritari attuano politiche repressive contro la libertà delle persone anche oscurando i *social media* e bloccando il flusso di informazioni via *internet* all'interno e all'esterno dei loro Paesi.

Ma nel corso degli anni è emerso, purtroppo, un altro aspetto del *web*, un volto odioso e pericoloso: quello che viene usato per colpire e per umiliare chi non la pensa allo stesso modo e chi è bollato come diverso. È il fenomeno conosciuto come « *hate speech* », cioè discorsi d'odio finalizzati a ledere la dignità e la libertà della persona, rivolti a soggetti appartenenti a specifici gruppi sociali o a minoranze come, tra gli altri, le persone lesbiche, *gay*, bisessuali e *transgender*, le minoranze religiose, gli stranieri e in particolare i migranti, i disabili e soprattutto, sempre più spesso, le donne.

Il discorso d'odio non è un fenomeno nuovo ma, attraverso la comunicazione digitale, ha trovato un'ampia diffusione. Le caratteristiche intrinseche della rete contribuiscono, infatti, a una più ampia diffusione di contenuti dannosi e la possibilità di « *condizione* » e i « *like* » possono comportare un effetto moltiplicativo così potente da consentire ai contenuti di avere una diffusione rapida e globale.

La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma non assoluto e non tutte le forme di espressione sono lecite.

Chi incita alla violenza, ad esempio, contro le comunità ebraiche, contro le persone

di fede musulmana o contro i rom e i sinti commette un reato, sia che lo faccia nella pubblica piazza o in quella – ben più ampia e capillare – del *web*. Poiché la violenza in rete rappresenta una sconfitta dell'intera società e può portare a gravi conseguenze individuali, politiche e sociali, bisogna prevenirla e impedire ai violenti di agire, così come si cerca di fare « *offline* », nella vita di tutti i giorni.

Bisogna impedire l'accesso alla rete *internet* da parte degli autori dei messaggi d'odio, per restituirla alla sua natura originaria di spazio di libertà e di condivisione. Perché questo sia possibile sono necessarie nuove regole.

In diversi Paesi sono state adottate norme per prevenire e per contrastare il diffondersi dei messaggi d'odio e il primo Paese ad approvare una legge contro l'*hate speech* è stata la Germania nella quale, dal 1° gennaio 2018, è entrata in vigore una specifica normativa.

Non è vero che regolamentazione e *internet* sono incompatibili. È vero, invece, che l'assenza di regole non significa garanzia di un *web* libero, bensì prevalenza degli interessi dei più forti e perfino di abusi.

Su questo tema cresce la consapevolezza sia dell'opinione pubblica che delle istituzioni.

Nel 2014, durante la XVII legislatura, la Camera dei deputati ha istituito la Commissione per i diritti e i doveri relativi ad *Internet*, composta da deputati, da esperti e da rappresentanti di associazioni, che ha elaborato una « Carta dei diritti in *Internet* » il cui contenuto è stato poi ripreso in una mozione (mozione n. 1-01031) approvata all'u-

nanimità dall'Assemblea della stessa Camera il 3 novembre 2015.

Il 10 maggio 2016, inoltre, sempre presso la Camera dei deputati, è stata istituita la Commissione « Jo Cox » sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio. I risultati della ricerca e dello studio svolti da questa Commissione, composta anch'essa da parlamentari, da esperti e da rappresentanti di associazioni, sono riassunti nella relazione finale della stessa Commissione, approvata nella seduta del 6 luglio 2017 e pubblicata, a cura della Camera dei deputati, con il titolo « La piramide dell'odio in Italia ».

Più di recente, nel corso della XVIII legislatura, la senatrice a vita Liliana Segre ha presentato il disegno di legge atto Senato n. 362 recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza ».

Va, infine, sottolineato che l'articolo 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, introducendo l'articolo 612-ter del codice penale, ha previsto che anche in Italia sia perseguito il reato di « *revenge porn* », cioè di « diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti », un reato molto diffuso nella rete *internet* del quale sono vittime tante, troppe donne.

Il presente disegno di legge è stato elaborato con l'aiuto di esperti e mira a responsabilizzare le piattaforme digitali affinché procedano alla tempestiva rimozione del discorso di odio prevedendo, al contempo, adeguate garanzie procedurali che consentano a tale meccanismo di *enforcement* privato di non limitare irragionevolmente la libertà di espressione degli utenti. Le piattaforme, ove non si dotino di tali meccanismi, incorreranno in sanzioni e sono tenute a produrre e a rendere pubbliche relazioni annuali sull'attività svolta a tali fini.

Ma l'aspetto repressivo da solo non è sufficiente e si rende più che mai necessaria l'educazione a un uso della rete *internet* che sia consapevole e rispettoso di chiunque la frequenti, investendo nella « educazione civica digitale ». Nessuna censura e nessun bavaglio, dunque. Lo scopo del presente disegno di legge è garantire la tutela della dignità e della libertà personale di chi naviga in rete e di fornire strumenti alle persone per fare sì che usino la rete in maniera responsabile.

Il disegno di legge *de quo* è suddiviso in quattro capi.

Al capo I, l'articolo 1 delinea le finalità della proposta, che sono quelle di garantire la tutela della dignità, della libertà personale e della salute psicofisica di chi naviga nella rete *internet* vietando la commissione di abusi connessi a comportamenti quali manifestazioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio, la discriminazione e la violenza. A tale fine, il presente disegno di legge prevede un coinvolgimento e una responsabilizzazione dei gestori di siti *internet*, che devono contribuire alla prevenzione e al contrasto di ogni manifestazione di odio nella rete, compresa la diffusione di notizie false, finalizzata alla lesione della dignità e della libertà della persona, alla discriminazione e alla violenza per motivi di etnia, nazionalità, religione, orientamento sessuale, sesso, genere, identità di genere, disabilità, malattie gravi, età e condizione di migrante, di rifugiato e di richiedente asilo.

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione del disegno di legge stabilendo cosa si intende per gestore di siti *internet*. Si rinvia, quindi, alla definizione dei gestori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo », ai sensi del quale per « gestore del sito *internet* » si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli

di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione dei contenuti di un sito e che rende pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti inseriti dagli utenti.

Al capo II, l'articolo 3 reca modifiche al codice penale. In particolare, si propongono modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* nel medesimo testo previsto dalla proposta di legge recante « Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità » (testo unificato atti Camera n. 107, n. 569, n. 868, n. 2171, n. 2255), approvata in prima lettura alla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 (atto Senato n. 2005). Nel dettaglio, quindi, si interviene sugli articoli 604-*bis* e 604-*ter* che puniscono ogni forma di discriminazione e di violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, aggiungendo a queste motivazioni quelle legate al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità.

L'articolo 4 reca norme sulla rimozione di contenuti illeciti nella rete *internet* e sulla definizione di « contenuto illecito », facendo riferimento alle disposizioni degli articoli 604-*bis* (propaganda e istigazione per condotte discriminatorie) e 604-*ter* (circostanza aggravante dell'articolo 604-*bis*) del codice penale, come modificati dalla presente proposta, degli articoli 612-*bis* (atti persecutori) e 612-*ter* (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) del medesimo codice penale, nonché del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante « Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa » (cosiddetta « legge Mancino ») e del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante « Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipen-

dentemente dalla razza e dall'origine etnica ».

L'articolo 5 disciplina la possibilità per gli utenti della rete *internet* di effettuare una segnalazione ai gestori della presenza nella rete di contenuti manifestamente illeciti, formulando un'espressa istanza per l'adozione di tutte le misure dirette a impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti stessi. A tale fine, il gestore mette a disposizione, obbligatoriamente, una procedura efficace, trasparente, permanente, facilmente riconoscibile e direttamente accessibile da chiunque vi faccia ricorso, per acquisire immediatamente conoscenza della segnalazione. La verifica sul contenuto è effettuata tramite un organismo di autoregolamentazione composto da un numero di analisti esperti dotati di ampie e diverse competenze e di esperienza che non presentino cause di conflitto di interessi tali da comprometterne l'indipendenza del giudizio e delle decisioni prese. Avverso tali decisioni devono essere previste procedure di riesame delle stesse e, in caso di rigetto definitivo dell'istanza di rimozione del contenuto illecito, è ammesso il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. Nel caso in cui il contenuto della segnalazione sia manifestamente illecito il gestore provvede a segnalarlo senza indugio e comunque entro dodici ore dalla segnalazione alla polizia postale ed è tenuto a rimuoverlo o a bloccarlo entro ventiquattro ore dalla ricezione della segnalazione. È consentita la conservazione del contenuto per centottanta giorni dalla data di rimozione ai soli fini probatori. Il gestore provvede, inoltre, ad assicurare che il medesimo contenuto illecito rimosso o bloccato non venga nuovamente pubblicato e condiviso.

L'articolo 6 disciplina l'obbligo di rapporto da parte dei gestori. Nel caso di più di cento segnalazioni di contenuti illeciti nel corso dell'anno solare, i gestori sono tenuti alla redazione di un rapporto semestrale re-

lativo alla gestione delle segnalazioni stesse. Tale rapporto contiene informazioni circa le misure adottate dal gestore per prevenire la diffusione dei contenuti illeciti, il numero delle segnalazioni di contenuti illeciti pervenute nel periodo di riferimento e il periodo intercorso tra la ricezione della segnalazione del contenuto illecito e il blocco o la rimozione dello stesso; le modalità di informazione del soggetto che ha fatto la segnalazione riguardo alla decisione adottata in merito al contenuto illecito; il numero dei ricorsi avverso la decisione dell'organismo di autoregolamentazione, i tempi e le motivazioni per il respingimento o l'accoglimento degli stessi; il numero di ricorsi accolti e respinti e le informazioni sull'organizzazione e sulle risorse impiegate presso l'organismo di autoregolamentazione. Il rapporto, pubblicato nella *homepage* del sito *internet* del gestore medesimo, deve essere facilmente individuabile, direttamente accessibile e costantemente disponibile.

L'articolo 7 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie che il Garante per la protezione dei dati personali può irrogare a carico dei gestori in caso di violazione degli obblighi in materia di segnalazione, oscuramento, rimozione o blocco di contenuti illeciti e di rapporto. L'importo delle sanzioni è commisurato alla gravità della violazione.

Al capo III, l'articolo 8 interviene sulla disciplina del diritto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco della diffusione dei propri dati o immagini personali nella rete *internet* anche qualora le condotte non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (trattamento illecito dei dati), dall'articolo 4 del presente disegno di legge sulla definizione dei contenuti illeciti, ovvero da altre norme incriminatrici. Il diritto di ottenere, in qualsiasi momento, l'oscuramento, la rimozione o il blocco di propri dati o immagini personali ritenuti offen-

sivi o lesivi della propria dignità, identità e libertà personale, diffusi mediante la rete *internet* è posto in capo a chiunque, anche minore di età. Per l'esercizio di tale diritto l'interessato, anche ultraquattordicenne, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo può presentare al titolare del trattamento dei dati o al gestore un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici. Ove entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto o, nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore, l'interessato ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale nel caso di minore può presentare analoga istanza, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'istanza, provvede. Il Garante per la protezione dei dati personali può essere adito, con segnalazione o reclamo, anche da parte del gestore o da quanti intendano contestare la legittimità dell'oscuramento, della rimozione o del blocco del contenuto. Anche per questo tipo di istanze i gestori devono dotarsi di specifiche procedure che siano chiare e di facile individuazione. In caso di violazione degli obblighi posti in capo al gestore il Garante per la protezione dei dati personali applica, tenendo conto della natura, della gravità e dell'eventuale reiterazione nel tempo delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 5.000.000 di euro. Avverso le decisioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione del presente articolo è sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario.

Al capo IV, infine, l'articolo 9 è dedicato all'educazione digitale, prevedendo che le

maggiori entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate siano destinate alla realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di specifici programmi di educazione digitale volti alla conoscenza dei

pericoli e degli effetti derivanti dalle manifestazioni d'odio diffuse mediante la rete *internet* finalizzate alle discriminazioni e alla violenza, nonché a promuovere un uso consapevole e responsabile della stessa rete.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE MANIFESTAZIONI D'ODIO MEDIANTE LA RETE *INTERNET*

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di garantire la tutela della dignità, della libertà personale e della salute psicofisica degli utenti della rete *internet* vietando la commissione di abusi connessi a comportamenti quali manifestazioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio, la discriminazione e la violenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori di siti *internet*, come definiti dall'articolo 2, contribuiscono alla prevenzione e al contrasto di ogni manifestazione d'odio nella rete, compresa la diffusione di notizie false, finalizzata alla lesione della dignità e della libertà della persona o alla discriminazione e alla violenza per motivi di etnia, nazionalità, religione, orientamento sessuale, sesso, genere, identità di genere, disabilità, malattie gravi, età e condizione di migrante, di rifugiato e di richiedente asilo.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai gestori di siti *internet*, di seguito denominati «gestori», come definiti dall'articolo 1, comma

3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili i contenuti inseriti dagli utenti nella rete *internet*.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DI CONTENUTI ILLECITI NELLA RETE *INTERNET*

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)

1. All'articolo 604-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

2) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

b) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità ».

2. Al primo comma dell'articolo 604-*ter* del codice penale, dopo le parole: « o reli-

gioso,» sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità,».

Art. 4.

(Definizione di contenuto illecito)

1. Ai fini della presente legge, per contenuto illecito si intende il contenuto rilevante ai sensi degli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, come modificati dalla presente legge, degli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del medesimo codice nonché del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

Art. 5.

(Obblighi dei gestori in materia di segnalazione, rimozione o blocco di contenuti illeciti)

1. Chiunque rilevi contenuti manifestamente illeciti ai sensi dell'articolo 4, diffusi mediante la rete *internet*, può farne segnalazione al gestore del sito *internet* formulando espressa istanza *on line*, con le modalità individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, per l'adozione di tutte le misure dirette a impedire l'accesso ai contenuti dei siti *internet* o a rimuovere i contenuti medesimi.

2. Per la segnalazione di contenuti illeciti di cui al comma 1, il gestore del sito *internet* mette a disposizione degli utenti una procedura efficace, trasparente, permanente, facilmente riconoscibile e direttamente accessibile da chiunque vi faccia ricorso.

3. La procedura di cui al comma 1 deve garantire che il gestore del sito *internet* prenda immediatamente conoscenza della segnalazione, verifichi, tramite l'organismo di

cui al comma 4, se il contenuto indicato sia manifestamente illecito in conformità alla normativa vigente e provveda a segnalarlo senza indugio e comunque entro dodici ore dalla segnalazione alla polizia postale.

4. La verifica sull'illiceità del contenuto della segnalazione è effettuata da un organismo di autoregolamentazione composto da un numero di analisti esperti dotati di ampie e diverse competenze e di esperienza che non presentino cause di conflitto di interessi tali da comprometterne l'indipendenza del giudizio e delle decisioni prese. Gli oneri di funzionamento dell'organismo di autoregolamentazione sono posti a carico del gestore del sito *internet*. L'organismo di autoregolamentazione si dota di norme procedurali che disciplinano l'ambito e la struttura delle verifiche sulla base di un codice etico di comportamento, trasparente e accessibile agli utenti. Le medesime norme procedurali disciplinano la possibilità del riesame delle stesse, su istanza dell'interessato, con procedure chiare e trasparenti che consentano di pervenire a una nuova decisione motivata entro il termine perentorio di ventiquattro ore. In caso di rigetto definitivo dell'istanza di rimozione del contenuto illecito è ammesso il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Nel caso in cui dalla verifica effettuata ai sensi dei commi 3 e 4 risulti che il contenuto della segnalazione sia manifestamente illecito, il gestore del sito *internet* rimuove o blocca lo stesso entro ventiquattro ore dalla data di ricezione della segnalazione. Il gestore provvede, inoltre, ad assicurare che il medesimo contenuto illecito rimosso o bloccato non sia nuovamente pubblicato e condiviso.

6. In caso di rimozione del contenuto illecito il gestore del sito *internet* deve conservare il contenuto per centottanta giorni dalla data della rimozione, a soli fini probatori.

7. La gestione delle segnalazioni è monitorata dal gestore del sito *internet* mediante controlli mensili che assicurino l'eventuale rettifica di carenze organizzative e la somministrazione regolare di corsi di formazione e di aggiornamento professionale al personale preposto alla procedura di verifica delle segnalazioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Obbligo di rapporto)

1. I gestori dei siti *internet* che ricevono più di cento segnalazioni di contenuti illeciti nel corso dell'anno solare redigono un rapporto semestrale relativo alla gestione delle segnalazioni stesse.

2. Il rapporto semestrale di cui al comma 1 è pubblicato nella *homepage* del sito *internet* entro trenta giorni dalla scadenza del semestre di riferimento e contiene:

a) informazioni sulle misure adottate dal gestore del sito *internet* per prevenire la diffusione dei contenuti illeciti di cui all'articolo 4;

b) il numero delle segnalazioni di contenuti illeciti pervenute nel periodo di riferimento, distinti in base all'oggetto e al motivo della segnalazione e, tra queste, il numero delle segnalazioni che hanno determinato la rimozione o il blocco del contenuto illecito;

c) il periodo intercorso tra la data di ricezione della segnalazione del contenuto illecito e il blocco o la rimozione dello stesso;

d) le modalità di informazione del soggetto che ha fatto la segnalazione riguardo alla decisione adottata in merito al contenuto illecito;

e) il numero dei ricorsi avverso la decisione dell'organismo di autoregolamentazione, i tempi e le motivazioni per il respin-

gimento o l'accoglimento degli stessi; il numero di ricorsi accolti e respinti;

f) le informazioni sull'organizzazione, sulle risorse, sulla specializzazione e sulla competenza linguistica del personale incaricato del trattamento delle segnalazioni impiegato presso l'organismo di autoregolamentazione di cui al comma 4 dell'articolo 5.

3. Il rapporto semestrale di cui al comma 1 deve essere facilmente individuabile, direttamente accessibile e costantemente disponibile.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

2. I gestori dei siti *internet* sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro nei casi in cui non redigano o non pubblicino il rapporto di cui all'articolo 6 ovvero non lo redigano e non lo pubblicino secondo le modalità e i tempi ivi previsti. La medesima sanzione si applica nel caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei siti *internet* sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 3.000.000 di euro nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei siti *internet* sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000.000 di euro a 5.000.000 di euro nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 5.

5. Nella determinazione delle sanzioni il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, in ogni caso, della natura, della gravità e dell'eventuale reiterazione nel tempo delle violazioni, del profitto che il gestore del sito *internet* ne ha eventualmente tratto, del grado di cooperazione con le autorità competenti al fine di porre rimedio alla violazione e di attenuarne i possibili effetti negativi nonché dell'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative messe in atto dal gestore.

6. Avverso le decisioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione del presente articolo è sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ PERSONALE NELLA RETE IN- TERNET

Art. 8.

(Diritto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco della diffusione dei propri dati o immagini personali)

1. Chiunque, anche minore di età, ha diritto di ottenere, in qualsiasi momento, l'oscuramento, la rimozione o il blocco di propri dati o immagini personali ritenuti offensivi o lesivi della propria dignità, identità e libertà personale, diffusi mediante la rete *internet*.

2. Per l'esercizio del diritto di cui al comma 1, l'interessato, anche di età pari o superiore a quattordici anni, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore interessato, può presentare al titolare del trattamento dei dati o al gestore del sito *internet* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici di cui al comma 1 del

presente articolo, anche qualora le condotte non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dall'articolo 4 della presente legge ovvero da altre norme incriminatrici.

3. Qualora, entro le ventiquattro ore successive alla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto o nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet*, l'interessato, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale nel caso di minore, può presentare analogo istanza, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale, entro quarantotto ore dalla data di ricevimento dell'istanza, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali può essere adito, con segnalazione o reclamo, anche da parte del gestore del sito *internet* o da quanti intendano contestare la legittimità dell'oscuramento, della rimozione o del blocco del contenuto.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti *internet* devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, di rimozione o di blocco di cui al presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione.

5. In caso di violazione degli obblighi posti in capo al gestore del sito *internet* ai sensi del presente articolo, il Garante per la protezione dei dati personali applica, tenendo conto della natura, della gravità e dell'eventuale reiterazione nel tempo delle vio-

lazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 5.000.000 di euro.

6. Avverso le decisioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione del presente articolo è sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario.

CAPO IV

EDUCAZIONE DIGITALE

Art. 9.

(Educazione digitale)

1. Le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle disposizioni della presente legge sono destinate alla realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di specifici programmi di educazione digitale volti a far conoscere i pericoli e gli effetti derivanti dalle manifestazioni d'odio diffuse mediante la rete *internet* finalizzate alle discriminazioni e alla violenza, nonché a promuovere un uso consapevole e responsabile della stessa rete.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito adotta, con proprio decreto, un regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1.

€ 1,00